

Statuto della Associazione

"IL MIO BERCHET"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 1) E' costituita una Associazione denominata:

"IL MIO BERCHET".

art. 2) L'Associazione ha sede in Milano, alla via Lazzaro Papi n. 9.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere modificato l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Milano e potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

art. 3) L'Associazione - fermo quanto in dettaglio previsto nel presente articolo - ha come scopo supremo l'esaltazione dell'Istituto Statale Ginnasio Liceo Classico Giovanni Berchet di Milano (nel seguito, il "Liceo Berchet").

In particolare, l'Associazione si propone di:

a) raccogliere documenti su qualsivoglia supporto (cartaceo, fotografico, digitale) relativi al Liceo Berchet e la realizzazione di un archivio digitale con relativo motore di ricerca;

b) valorizzare il Liceo Berchet mediante qualsivoglia iniziativa funzionale allo scopo, sia all'esterno sia all'interno dell'Istituto, tramite momenti di incontro con studenti ed ex studenti, docenti ed ex docenti;

c) attivare percorsi di orientamento, in entrata (tramite iniziative rivolte agli studenti di terza media, con riferimento anzitutto agli studenti della Scuola Media Statale Luigi Majno) ed in uscita (tramite iniziative rivolte agli studenti del Liceo Berchet frequentanti la Terza Liceo);

d) agevolare la partecipazione degli studenti a stage curriculari, presso imprese e studi professionali, finalizzati al conseguimento dei necessari crediti nell'ambito dei cd. percorsi scuola/lavoro;

e) promuovere attività di formazione ed informazione, anche mediante ausilio di soggetti terzi (persone fisiche e non).

L'Associazione, che non ha fini di lucro, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari, e raccogliere fondi da parte degli Associati su base volontaria, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

PATRIMONIO

art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni conferiti in sede di costituzione dell'Associazione, quali risultano dall'atto costitutivo;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

d) da donazioni, legati, lasciti.

art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai redditi dei beni patrimoniali;
- b) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

Le somme versate dagli Associati a titolo di contributo volontario alla Associazione non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

ASSOCIATI

art. 6) Possono divenire membri dell'Associazione successivamente alla sua costituzione:

- a) ex studenti che abbiano frequentato il Liceo Berchet per almeno 3 (tre) anni;
- b) ex docenti che abbiano insegnato presso il Liceo Berchet per almeno 3 (tre) anni;
- c) soggetti che, pur in assenza dei predetti requisiti, si siano distinti per comprovate attività di valorizzazione del Liceo Berchet.

La qualità di Associato non è in alcun modo trasmissibile.

art. 7) I membri dell'Associazione ("Associati") sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ed essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica non certificata cui debbono essere inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego - che potrà avvenire anche laddove siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 6 - dovrà essere motivato. Con esclusivo riferimento alle ipotesi riconducibili all'art. 6, lett. c), la delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo sarà sospensivamente condizionata all'eventuale diniego comunicato dalla maggioranza assoluta degli Associati (eventualmente anche tramite e-mail non certificata) entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione della delibera medesima da parte del Consiglio Direttivo (delibera che deve essere comunicata con le modalità previste dall'art. 13 per la convocazione dell'Assemblea).

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

art. 8) La partecipazione alla Associazione è gratuita.

art. 9) Gli Associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei Regolamenti che verranno

emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli Associati.

Nell'ambito degli scopi dell'Associazione, gli Associati propongono la realizzazione di progetti funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione stessa e li sottopongono al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo vaglia i progetti, li seleziona e delibera a maggioranza una agenda per la realizzazione dei progetti medesimi, con tutti i poteri di cui all'art. 23 del presente Statuto.

art. 10) La qualità di Associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- a) per morte;
- b) per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie;
- d) per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 11) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

art. 12) L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre all'Assemblea deliberare in ordine alle modificazioni dello Statuto dell'Associazione (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2 in merito al trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano) ed al suo scioglimento, nonché in relazione agli altri argomenti per i quali è espressamente prevista la sua competenza in forza di legge o per previsione del presente Statuto.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando, in relazione alle materie di sua competenza, ne sia fatta richiesta motivata

da almeno un decimo degli Associati.

art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che potrà anche non coincidere con la sede sociale) e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni Associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (anche non certificata) almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art. 14) Ogni Associato maggiorenne ha diritto di voto.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli Associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ciascun Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario che ne redige processo verbale.

art. 16) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 17) L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea tra gli Associati con le modalità previste dall'art. 14; salvo quanto previsto per i suoi primi componenti, nominati nell'atto costitutivo e per la durata ivi prevista, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

art. 18) Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

art. 19) La Carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

art. 20) Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (anche non certificata) almeno sette giorni prima della riunione

o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica (anche non certificata) da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione (che potrà anche non coincidere con la sede sociale) e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

art. 21) È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un Consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art. 23) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante la nomina di soggetti responsabili dei vari progetti;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

- e) emanare Regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento, anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- h) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- i) costituire e/o aderire ad associazioni temporanee, joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- j) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- k) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

art. 24) Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, se a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea.

art. 25) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

BILANCIO

art. 26) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

art. 27) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

art. 28) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TRASFORMAZIONE - SCIoglimento

art. 29) L'Associazione, ai sensi dell'art. 2500-octies, terzo comma del Codice civile, non potrà trasformarsi in società di capitali.

art. 30) L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

art. 31) Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.